SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 settembre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 58:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali: **6%**: Garantite dallo Stato «Autostrade»; **7%**: Garantite dallo Stato «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; **8%**: Garantite dallo Stato «Autostrade»; **9%**: Garantite dallo Stato «Autostrade»; **10%**: Garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali», sorteggiate il 16 settembre 1991.

91A4103

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 settembre 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato, che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996 per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 95,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1991/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° ottobre 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 ottobre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 ottobre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996; esse avranno inizio il 3 ottobre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 38

91A4129

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 1991.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito del decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 30 novembre 1991.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

91A4132

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 settembre 1991.

Autorizzazione alla divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma) in data 31 ottobre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma);

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 23 aprile 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 4 luglio 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma) è autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso il blocco operatorio del secondo piano del padiglione Paolo VI dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma).

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vadalà dott. Pasquale, primario oculista della divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma);

Bamonte dott. Gabriele, aiuto oculista della divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma);

Berruti dott. Giuseppe, aiuto oculista della divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma);

Capozzi dott. Paolo, aiuto oculista della divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma);

Zampini dott. Andrea, assistente oculista della divisione oculistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma).

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4148

DECRETO 5 settembre 1991.

Autorizzazione al dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in data 20 aprile 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento dell'attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 23 aprile 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 25 luglio 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Marcelletti dott. Carlo, primario cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Mazzera dott. Ennio, aiuto cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgo di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Di Carlo dott. Duccio, aiuto cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Di Donato dott. Roberto, assistente cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgo di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Squitieri dott. Cosimo, assistente cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bembino Gesù di Roma;

Iorio dott. Fiore, assistente cardiochirurgo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Catena dott. Glauco, primario anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

La Vigna dott.ssa Gloria, aiuto anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Rossi dott. Eugenio, aiuto anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Averardi dott. Marco, aiuto anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Parisi dott. Francesco, assistente anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Leibovich dott.ssa Shoshana, assistente anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Picardo dott. Sergio, assistente anestesista presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Costa dott.ssa Dina, aiuto anestesista addetto alla perfusione presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Bevilacqua dott. Maurizio, assistente cardiologo presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore delegato dell'ospedale pediatrico bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A4149

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 11 gennaio 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 121945 del 18 aprile 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

2) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 1;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

4) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura del debito residuo di annualità temporanee certe a premio annuo costante pagabile per tutta la durata contrattuale - forma accessoria;

6) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costante «Garanzia di famiglia beneficio orfani» - forma accessoria;

8) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 7).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4153

DECRETO 19 settembre 1991.

Autorizzazione alla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1990, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 7 settembre 1990, con la quale la Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 15 luglio 1991 n. 135563, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla società anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Considerato che gli azionisti della predetta società si sono impegnati a non procedere all'alienazione della propria partecipazione nel primo quinquennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami:

infortuni; malattia, corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed altri elementi naturali; altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine); R.C. autoveicoli terrestri; R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdite pecuniarie non commerciali ed altre perdite pecuniarie); tutela giudiziaria.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la predetta società adotterà fino al 30 aprile 1992 le tariffe di cui alla deliberazione del comitato interministeriale dei prezzi n. 14 in data 24 aprile 1991, con una misura dei caricamenti pari al 29% (settori I e II).

Art. 2.

La Nordstern Allgemeine Versicherungs AG e la Colonia Finance Holding, nella loro qualità di azionisti della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., non potranno procedere all'alienazione della loro partecipazione nel primo quinquennio di attività, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4154

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 18 settembre 1991.

Ammissione di progetti al finanziamento previsto dall'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1989, n. 283;

Visto l'art. 2-*bis* della citata legge n. 283/89 relativo alla riduzione del carico di nutrienti sversati a mare;

Visto il comma 4 del menzionato art. 2-*bis*, che autorizza, per le finalità di cui all'art. 2-*bis* stesso, la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per l'anno 1990, e di lire 464 miliardi per l'anno 1991;

Visto il comma 5 del ripetuto art. 2-*bis* che autorizza il Ministro dell'ambiente ad utilizzare gli stanziamenti relativi all'anno 1989, mediante ordinanza, sentite le regioni interessate e il comitato per la difesa del mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, emanato ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), che, alla tabella *F*, ha rideterminato l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2-*bis* della legge n. 283 del 1989 per l'anno 1990, in 400 miliardi di lire;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, che ha istituito l'Autorità per l'Adriatico, ed in particolare l'art. 1, comma 2, giusto il quale l'Autorità esercita le funzioni già attribuite al comitato per la difesa del mare Adriatico;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 57 del 1990, che utilizza la somma di lire 4 miliardi a valere sulle disponibilità per l'anno 1990 (400 miliardi) di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 283 del 1990, riducendosi pertanto tale disponibilità a 396 miliardi di lire;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, concernente disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto in particolare l'art. 9, comma 5, della predetta legge n. 253/90 che proroga, limitatamente all'utilizzo degli stanziamenti per l'anno 1990, la procedura di cui al comma 5 del citato art. 2-*bis* della legge n. 283/90;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per l'ambiente;

Viste le deliberazioni del CIPE 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991, concernenti l'approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, con le quali sono state ripartite per bacini idrografici le risorse finanziarie per l'anno 1990, previste dall'art. 2-*bis* della legge n. 283/89;

Vista in particolare la tabella 4 *A* e *B*, alla pag. 175, della ripetuta delibera del CIPE 3 agosto 1990, che attribuisce al Ministero dell'ambiente l'importo complessivo di lire 46,4 miliardi per l'elaborazione di piani e programmi relativi al programma DEAC;

Considerato che del citato importo di lire 46,4 miliardi, l'importo di lire 29,6 miliardi è imputato alle risorse previste dall'art. 2-*bis* della legge n. 283/89;

Vista la citata tabella 4 *A* e *B* che assegna, sempre a valere sulle risorse di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 283/1989, l'importo di lire 10 miliardi per la sperimentazione del bacino dell'Aterno-Pescara;

Considerato pertanto che i menzionati importi di lire 29,6 miliardi e di lire 10 miliardi debbono essere portati in detrazione all'importo di lire 396 miliardi relativo alla disponibilità di risorse per l'anno 1990 di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 283/1989;

Considerato pertanto che l'importo delle risorse disponibili per l'anno 1990, di cui all'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 283 del 1990, ammonta complessivamente a 356,4 miliardi di lire;

Viste le intese di programma concluse, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 305/1989, con le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e le province di Trento e Bolzano, i cui territori ricadono nei bacini del versante Adriatico, con le quali sono stati individuati per ogni regione gli interventi (allegato 1);

Considerato che, giuste le intese programmatiche sopra indicate, sono state assegnate risorse per complessivi 317,84 miliardi, essendo stata stralciata la somma complessiva di 38,56 miliardi di lire;

Sentita nella seduta del 17 settembre 1991 l'Autorità per l'Adriatico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni contraria norma;

Ordina:

1. Sono ammessi al finanziamento, in attuazione dell'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, e dell'art. 9, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, e per un importo complessivo di lire 317,84 miliardi, i progetti riportati nell'allegato 1, per le somme accanto di ciascuno di essi indicate.

2. Al trasferimento dei fondi di cui alla presente ordinanza si provvede con i decreti previsti dalla sezione 5, cap. 4, paragrafo 4.1 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 3 agosto 1990.

La presente ordinanza, che è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE PIEMONTE

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento PTTA (in milioni di lire)
1	Consorzio del Cusio Omegna	Tratti di canalizzazioni Modifiche/integrazioni impianto Lagna	4.400
2	Consorzio di Arona	Bottini - Defosfatazione - Digestione anaerobica	4.500
3	Consorzio Basso Novarese	Impianto depurazione - Collettori	6.000
4	CO.R.D.A.R. Biellese	Impianto di Biella Ponderano Collettori annessi	7.500
5	Consorzio Po Sangone	Terziario	8.500
6	Comune di Asti	Impianto depurazione	5.000
7	Consorzio Langa Albese	Canalizzazioni consortili	6.500
8	Consorzio Valle Belbo	Impianto depurazione Estensione rete collettori	5.000
9	Comunità Montana Alta Val Tanaro	Impianto Garresio Collettori	5.000
10	Consorzio Valle Scrivia	Impianto Pozzolo Formigaro e collettori Rio Gazzo (diversificazione)	7.000
11	Consorzio Valle Orba	Completamento collettori consortili	5.000
12	Monast. B. da Bubbio Monti Sessante	Estensione rete esistente - Impianto centralizzato	5.000
13	Saliceto Camerana - Monesiglio - Gottasecca - Prunetto	Rete collettamento e impiantodepurazione	5.000
14	Costituendo Consorzio Cortemilia	Rete Cortemilia-Pezzolo-Castelletto Uzzone	2.500
TOTALE			76.900

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Comune di Champorcher	Impianto di depurazione delle acque reflue comunali	2.050
2	Regione Autonoma Valle d'Aosta	Impianto di recupero trattamento e riutilizzo dei reflui idrici trattati nell'impianto di depurazione del Consorzio di St. Christophe - Aosta - Quart. I lotto funzionale	2.900
3	Regione Autonoma Valle d'Aosta	Realizzazione del trattamento terziario nell'impianto di depurazione del Consorzio di St. Christophe - Aosta - Qart. Denitrificazione, Nitrificazione e defosfatazione.	1.650
TOTALE			6.600

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE LIGURIA

N. ordine	Codice	Soggetto Titolare	Finanziamento PTTA
1	Amministrazione provinciale di Savona	Disinquinamento F. Bormida di Spigno - Lotto B - 1° stralcio - Completamento delle reti fognarie dei Comuni di Bormida, Pallare e Plodio e collegamento con l'impianto di depurazione consortile di Dego	1.770
2	Amministrazione provinciale di Savona	Disinquinamento F. Bormida di Millesimo - 1° stralcio - Completamento delle reti fognarie e del sistema depurativo dei Comuni di Bardineto e Massimino	1.030
3	Regione Liguria	Intervento a supporto dell'azione legislativa (in itinere) sulla tecnologia degli impianti idrici	2.900
TOTALE			5.700

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE LOMBARDIA

Numero d'ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A (in milioni di lire)
1	Consorzio Gravedona	Impianto di depurazione consortile, collettore consortile, completamento rete fognaria dei Comuni consorziati	4.000
2	Consorzio Tremezzo	Realizzazione impianto di depurazione degli scarichi fognari del collettore principale.	4.000
3	Comuni di Bellano-Vendrogno-Perledo	Convogliamento e depurazione delle acque reflue (Pr. Str. Area Laghi)	4.000
4	Consorzio Garda Uno-Peschiera del Garda	Completamento del Sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda facente capo all'impianto di depurazione di Peschiera del Garda per la parte relativa alla sponda bresciana	5.000
5	Amministrazione Provinciale Brescia	Progetto integrato depurazione scarichi zootecnici provenienti dagli allevamenti situati sul territorio a Sud-Est della provincia di Brescia. Impianto centralizzato di depurazione impianti fognari	6.000
6	Comune di Mantova	Progetto per il disinquinamento Laghi di Mantova	5.000
7	Consorzio del Verbano (Monvalle)	Sistema di disinquinamento di Monvalle - Besozzo	4.000
8	Consorzio del Lago di Varese	Sistema di disinquinamento del bacino del lago di Varese	4.000
		TOTALE PARZIALE	36.000

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A (in milioni di lire)
		TOTALE RIPORTATO	36.000
9	Consorzio del Verbano (Luino)	Sistema di disinquinamento di Luino	4.000
10	Comunità montana Val Ceresio (Arcisate)	Sistema di disinquinamento di Arcisate. Completamento prima linea di trattamento seconda linea e collettore	4.000
11	Consorzio Nord-Est (Vimercate)	Ampliamento dell'impianto di depurazione sito in Vimercate da una potenzialità di 105.000 A.E. a completamento delle aste di collettamento degli scarichi provenienti dalle fognature comunali dei Comuni facenti parte del bacino di utenza di Vimercate	3.500
12	Consorzio Nord-Est (Trucazzano)	Completamento impianto di depurazione sito in Trucazzano da 55.000 A.E. e correlative aste di collettamento acque provenienti dalle fognature comunali dei Comuni facenti parte del bacino di utenza di Melzo	6.500
13	Consorzio Sud Milano	Locate Triulzi	5.000
14	Consorzio Magentino	Sistema di disinquinamento Robecco	6.000
15	Consorzio Basso Lambro	Sistema di disinquinamento di Villanterio	4.000
16	Consorzio Nord Milano	Impianto di depurazione di Pero 1° lotto funzionale	10.000
		TOTALE PARZIALE	79.000

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A (in milioni di lire)
		TOTALE RIPORTATO	79.000
18	Consorzio Cremasco	Sistema di disinquinamento di Crema	5.000
19	Comune di Robbio L.	Fognatura Comunale	5.000
20	Consorzio di Treviglio	Ampliamento strutture consortili collettamento e depurazione di Treviglio	5.000
21	Consorzio Parco dei Colli Di Bergamo	Completamento impianto di depurazione impianto di Val Brembo e III lotto del sistema di collettamento (Risanamento del bacino del torrente Quisa)	5.000
22	Regione Lombardia	Monitoraggio	2.000
23	Comunità Montana della Val Ceresio	Sistema di disinquinamento di Cuasso al Monte I e II linea di trattamento I.D.	4.000
24	Consorzio depurazione Media Valle	Costruzione impianto di depurazione e completamento rete consortile di adduzione	3.000
TOTALE			110.630

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE VENETO

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti PTTA
5	Regione Veneto	Fognature ed impianti Valle dell'Illasi	8.800
6	Regione Veneto	Ristrutturazione collettori consortili Lago di Garda	4.100
7	Regione Veneto	Impianto fitobiodepurazione Castelnuovo Bariano (RO)	4.000
TOTALE			16.900

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento PTTA (in milioni di lire)
1	Regione	Progetto per il disinquinamento del bacino idrografico del torrente Nure e dell'Alta Val d'Arda nei comuni di Ponte Nure, Ponte dell'Olio, Farini, Ferriere e Morfasso (PC) 1° Stralcio funzionale.	4.000
2	Regione	Progetto per il risanamento del bacino idrografico del torrente Chiavenna: nei comuni di Cadeo, Carpaneto Piacentino e Gropparello (PC) 1° Stralcio funzionale	4.000
3	Regione	Risanamento igienico-sanitario del territorio comunale di Fidenza: *Potenziamento del depuratore e rete fognari (PR) stralcio 4.000 Costruzione collettori fognari città di Parma1°stralcio funzionale 1.200	5.200
4	Regione	Realiazzazione collettori fognari Reggio Est e Reggio città (RE) 1° stralcio funzionale 3.000 Costruzione e ristrutturazione fognature zona-ceremiche comuni di Casalgrande, Castellarano e Scandiano (RE) 1° stralcio funzionale 2.000	5.000
5	Regione	Piano risanamento rete fognaria del centro storico di Modena:ristrutturazione Canale S. Pietro (MO) 3.250 Completamento collettori di adduzione di Bonporto,Sorbara e fognature di Solara, Gorghetto, S. Michele e S. Rocco (MO) 1° stralcio funzionale 1.750	5.225
		TOTALE PARZIALE	23.425

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento PTTA (in milioni di lire)
		TOTALE RIPORTATO	23.425
6	Regione	Interventi in allevamenti suinicoli con l'introduzione di tecnologie mature per ridurre: -l'inquinamento da liquami (PC) 841 -l'inquinamento e costruzione lagoni in area a rischio (PR) 1.216 -l'inquinamento e costruzione lagoni in area nonarischio (PR) 209 -l'inquinamento da liquami in aree a rischio(RE) 2.506 -Acquisto attrezzature per fertirrigazione.Azienda Nora Oscar. S. Agata Bolognese 20	4.792
7	Regione	Realizzazione di un impianto di trattamento per i liquami suinicoli in area a rischio in grado di eliminare i fattori inquinanti (PR)	1.300
8	Regione	-impianto di trattamento acque reflue delle lavorazioni dei caseifici e latterie sociali in aree a rischio (RE) 1.747 -impianto di trattamento congiunto acque reflue abitati frazionali e di latterie sociali zona montana e collinare non arischio (RE) 386	2.133
9	Regione	Impianti di bioconversione di liquami in biofertilizzanti organico-naturali e fitofarmaci anticlorosi naturaliper: -Azienda Zucchi -Nonantola (MO) 500 -Azienda Zanasi Renzo e Bruno Spilamberto (MO) 500 Introduzione di tecnologie innovative per neutralizzare liquami suinicoli dell'Azienda Rovatti Castelfranco Emilia (MO). 1° Stralcio funzionale 250	1.250
10	Regione	Realizzazione di una banca liquami gestita dal consorzio Formigine Allevatori (CO.FOR.AL.) per l'utilizzazione agronomica dei liquami in terreni coltivati che necessitano di fertilizzanti (MO)	2.600
TOTALE			35.500

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
1	Consorzio depurazione e disciplina scarichi e risanamento acque comprensorio Bassa Friulana	Progetto disinquinamento area lagunare - disinquinamento della Bassa Friulana e delle aree contermini della Laguna di Marano e Grado. Opere di raccolta, convogliamento, depurazione liquami civili e industriali e costruzione di una condotta translagunare e sottomarina di scarico a mare - III lotto. (Bacino Tagliamento)	15.710
2	Consorzio fognatura della sinistra Isonzo	Risanamento della Baia di Panzano. (Bacino Isonzo)	16.000
3	Comune di Pordenone	Progetto di fognatura comunale Realizzazione del canale di Gronda a Nord-Ovest di Pordenone. (Bacino Livenza)	10.000
TOTALE			41.710

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Costo Globale (in milioni di lire)
1	Provincia autonoma di Trento	Potenziamento dell'impianto di depurazione al servizio dei Comuni di Pinzolo, Carisolo Massimeno e Giustino, sito in località Martellac	3.300
2	Provincia autonoma di Trento	Potenziamento dell'impianto di depurazione al servizio dei Comuni di Cavareno, Ronzone, Sarnonico, Romeno, Ruffre e Amblar	5.000
3	Provincia autonoma di Trento	Costruzione dell'impianto di depurazione al servizio del Comune di Castello - Molina di Fiemme, sito in località Pineta Piazzol	1.700
4	Provincia autonoma di Trento	Costruzione dell'impianto di depurazione al servizio del Comune di Canal S. Bovo sito in località Ghiaie	1.800
TOTALE			11.800

INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE N. 283/89 ART. 2-BIS NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamento P.T.T.A.
1	Comune di Merano	Impianto di depurazione di Merano	12.100
TOTALE			12.100

91A4155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia I.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Cesena):

sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
calcolo numerico.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

tecnologia meccanica;
misure elettroniche;
chimica fisica applicata;
impianti di elaborazione.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di farmacia:

fitofarmacia;
chimica farmaceutica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4191

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Cesena):

ricerca operativa e gestione aziendale;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
metodi per il trattamento dell'informazione.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di algebra.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

tecniche e politiche di vendita.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

teoria e politica dello sviluppo economico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4192

Annullamento dell'avviso di vacanza della disciplina «tecnica bancaria e professionale» presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per un posto di professore associato di seconda fascia.

È annullato l'avviso di vacanza della disciplina di «tecnica bancaria e professionale» presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1991, per un posto di professore associato di seconda fascia.

91A4193

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'ampliamento dello stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali «Fonte Guizza» e «S. Benedetto».

Con provvedimento n. 4160 del 19 luglio 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede legale in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale numero 00593710247, all'ampliamento dello stabilimento di imbottigliamento per il confezionamento delle acque minerali naturali denominate «Fonte Guizza» e «S. Benedetto», e delle bibite.

91A4168

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, la tredicesima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1991-settembre 1991 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,65%.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C. - Istituto bancario italiano.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1991 e agosto 1991 è risultato pari all'11,334%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1991 e agosto 1991, è risultato pari al 10,917%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,056% equivalente al tasso semestrale del 5,40%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1991-marzo 1992 scadenza 1° aprile 1992, cedola n. 14, un interesse del 5,40%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il quattordicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della quattordicesima cedola (0,540%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (7,105%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 7,645%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

91A4167

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al «Conferimento di onorificenze "Al merito della Repubblica italiana"»
(Conferimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1991)

Nel conferimento di onorificenze citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del predetto supplemento ordinario:

alla pag. 15, terza colonna, tra le onorificenze conferite dal Ministro dell'interno, nell'elencazione degli insigniti del titolo di Ufficiale, dopo il nominativo Tredici Enrico e prima del nominativo Avino Moccia Rosa, è inserito il titolo: «*Cavaliere*»;

alla pag. 20, seconda colonna, tra le onorificenze conferite dal Ministro della difesa, nell'elencazione degli insigniti del titolo di Commendatore, dopo il nominativo cap. Sandri Ferruccio e prima del nominativo col. Alderisi Agostino, è inserito il titolo: «*Ufficiale*»;

alla pag. 26, terza colonna, tra le onorificenze conferite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'elencazione degli insigniti del titolo di Ufficiale, dopo il nominativo Nicoletti Giulio e prima del nominativo Arciero Michele è inserito il titolo: «*Cavaliere*».

91A4170

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai *concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni*:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 6 0 9 1 *